



LEGGE SULLE STRADE VICINALI

21 Febbraio 1922 N. 7

Capo I.

Definizione e distinzione delle strade

Art. 1.

- Le strade ordinarie di uso pubblico sono distinte in nazionali, consolari e vicinali.

Art. 2.

- Sono strade nazionali quelle che si allacciano con strade nazionali del Regno Italiano.

Art. 3.

- Sono strade consolari quelle che si allacciano con strade provinciali e comunali del Regno d'Italia: quelle necessarie per porre in comunicazione il capoluogo della Repubblica col capoluogo delle singole parrocchie; quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati; quelle che dalle singole parrocchie conducono alle rispettive scuole, alle chiese parrocchiali, alla fontana principale ed ai cimiteri; quelle esistenti al momento dell'approvazione della presente legge le quali pongono in comunicazione il maggior centro di un'altra o con località ove esiste un conglobato di industrie necessarie ai servizi pubblici (mulini).

Art. 4.

- Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti due categorie, che non hanno i caratteri propri ma che tuttavia servono al pubblico transito, ancorchè già costituite sopra suolo privato, sono strade vicinali.

Capo II.

Elenco delle strade

Art. 5.

- Delle tre categorie di strade vengono formati dalla Commissione dei Lavori Pubblici ed approvati dal Congresso di Stato i rispettivi elenchi, i quali devono indicare di ciascuna la specie, i punti estremi e la lunghezza.

Art. 6.

- Gli elenchi delle strade vicinali devono indicare inoltre i fondi laterali e quelli attraversati. Tale elenchi verranno pubblicati nell'albo del Palazzo Governativo e nelle singole parrocchie per giorni 15 dalla approvazione del Congresso di Stato.

Ogni interessato può presentare entro il suddetto periodo reclami sull'elencazione delle strade vicinali su cui decide inappellabilmente il Consiglio Grande e Generale.

Capo III.

Spese per le strade.

Art. 7.

- Le strade nazionali e quelle consolari si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato, fermo restando il vigente obbligo del trasporto della breccia da parte dei proprietari.

Art. 8.

- Le opere da eseguire per la costruzione, riparazione e conservazione delle strade vicinali stanno a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse.

Lo stato è tenuto ad una determinata quota di concorso non inferiore al 40% per i lavori di costruzione ed al 30% per quelli di sistemazione e manutenzione tenuto conto della maggiore o minore importanza della strada.

Art. 9.

- L'obbligo agli utenti di provvedere alla costruzione, sistemazione e conservazione delle strade vicinali non esime quei proprietari, che ne sono soggetti, dall'obbligo del trasporto della breccia di cui all'art. 7 per le altre due categorie di strade in quei reparti che vengono indicati dall'Ufficio Tecnico.

Capo IV.

Amministrazione.

Art. 10.

- La Commissione dei Lavori Pubblici od un incaricato governativo presiede a questo servizio.

Art. 11.

- La costruzione di nuove strade vicinali, quando se ne riconosca la convenienza, è proposta dalla Commissione dei LL. PP. o sopra istanza della metà degli interessati, al Consiglio Grande e Generale, il quale delibera.

Art. 12.

- Deliberata definitivamente la costruzione della strada, la Commissione dei LL. PP. od il rappresentante provvede alla designazione di coloro che ne saranno gli utenti, per determinare poi il relativo contributo per la costruzione e per la manutenzione come agli articoli 20 e 27.

Art. 13.

- A tal uopo la Commissione forma il relativo elenco degli utenti entro quindici giorni dalla notificazione del decreto Consigliere di cui all'art. 11, determinando pure le rispettive quote proporzionali d'interessenza.

Art. 14.

- Sono utenti di una strada vicinale, agli effetti della presente legge, tutti coloro che se ne servono o possono servirsene per l'accesso alle loro proprietà o per le loro industrie, ancorchè non siano contigue alla strada e siano poste nel territorio di altre parrocchie.

Art. 15.

- Tale elenchi verranno, mediante avvisi pubblici e personali, resi noti agli interessati i quali potranno presentare alla Segreteria degli Interni i loro reclami in carta libera entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 16.

- Gli elenchi, dopo questo termine, saranno sottoposti all'approvvigionamento del Congresso di Stato che deciderà contemporaneamente ed inappellabilmente entro quindici giorni sui reclami degli interessati.

Dopo di ciò gli elenchi divengono definitivi.

Capo V.

Consorzi e loro funzionamento

Art. 17.

- Divenuti definitivi gli elenchi, il Congresso di Stato con suo decreto costituisce il consorzio obbligatorio e permanente fra gli utenti per la costruzione, sistemazione e manutenzione della strada stessa.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione di questo decreto a mezzo della Segreteria degli Interni vengono convocati i consorziati.

Art. 18.

- I consorziati nominano fra di loro il Presidente. Funge da Segretario un assistente dell'Ufficio Tecnico.

Art. 19.

- Qualora vadano deserte due sedute consecutive, da tenersi alla distanza di giorni otto o convocandosi i consorziati senza adottare alcuna deliberazione, il Congresso di Stato provvede di ufficio all'esecuzione dei lavori e nomina ad hoc, un commissario in seno al Congresso od alla Commissione dei lavori pubblici.

Art. 20.

- Il Consorzio od il Commissario fa procedere da parte della Commissione dei LL. PP. alla compilazione del progetto e capitolati ed al ruolo dei contributi sulle quote di interessenza di cui all'art. 12, nonché alla designazione del contributo governativo.

Art. 21.

- Il Consorzio o Commissario rende esecutivo il progetto; delibera i lavori che, per regola, debbonsi assegnare per appalto.

Art. 22.

- Dà inoltre il suo voto, elevando eventuali osservazioni, sul ruolo dei contributi di cui all'articolo suddetto che poi rimette al Congresso di Stato per le sue definitive determinazioni, come all'art. 24.

Capo VI.

Contributi e concorsi

Art. 23.

- Per provvedere al pagamento dei proprii contributi lo Stato costituisce sul bilancio un fondo speciale.

Art. 24.

- I riparti dalla spesa di cui all'art. 20 vengono definitivamente approvati dal Congresso di Stato il quale con suo decreto rende esecutivi i ruoli.

Questi sono subito trasmessi all'Esattore, il quale riscuote i singoli contributi nei modi e coi medesimi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette che versa poi alla Tesoreria Governativa.

Capo VII.

Sistemazione e manutenzione stradale vicinale

Art. 25.

- Per le strade esistenti aventi i caratteri di vicinali, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si costituiranno i rispettivi consorzi nei modi e nelle forme di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

Art. 26.

- Non costituendosi i consorzi si procederà a termini dell'art. 19.

Art. 27.

- I consorzi o commissari fanno formare il preventivo ed i relativi ruoli dei contributi per l'annuale manutenzione ordinaria dalla Commissione dei LL. PP. a norma degli articoli 20 e 24.

Art. 28.

- I presidenti dei consorzi delle esistenti e delle nuove strade vicinali, convocheranno ogni anno o quando occorra, gli utenti per stabilire quali sistemazioni necessitano e per fare i singoli progetti e riparti di spese, seguendo le norme degli articoli 20, 21, 22, 23, 24.

Art. 29.

- I consorzi o commissari debbono nominare un custode o sorvegliante da rinnovare o confermare ogni anno, delle singole strade vicinali dietro un assegno annuo da stabilirsi dai consorzi o commissari e da prendersi sul cumulo dei contribuenti.

Può essere affidata ad un solo sorvegliante, d'accordo coi rispettivi consorzi, più di una strada qualora ci sia contiguità.

Art. 30.

- Per la sistemazione e per la manutenzione ordinaria, gli stessi consorzi formeranno i ruoli del contributo annuo governativo e delle quote dei singoli utenti osservando le disposizioni di cui agli articoli 8, 13, 20.

Capo VIII.

Disposizioni disciplinari della viabilità vicinale

Art. 31.

- Le strade vicinali saranno larghe non meno di m. 3 e non più di m. 5 oltre i fossi laterali di guardia salvo i casi speciali, nei quali la Commissione dei LL. PP. potrà derogare dai limiti medesimi.

Art. 32.

- I frontisti delle strade dovranno escavare nelle consuete stagioni di primavera ed autunno, i fossi delle medesime senza intaccarne le sponde e mantenerli delle larghezze e profondità stabilite.

Art. 33.

- Le materie provenienti dallo scavo ed espurgo dei fossi delle strade consorziali saranno da ciascun frontista gettate sui rispettivi campi.

Art. 34.

- Ai contravventori alle prescrizioni degli articoli precedenti sarà intimata dalla Commissione dei lavori pubblici o dall'Ufficio Tecnico l'osservanza delle medesime, assegnando un breve termine a porsi in regola, scorso il quale inutilmente cadranno nella multa di L. 2 estensibile a L. 50.

Art. 35.

- Per tutte le disposizioni relative alla conservazione delle strade consorziali, alla libertà della circolazione saranno applicate quelle stabilite dal regolamento.

CAPO IX.

Disposizioni generali

Art. 36.

- Pei contratti di appalto, i modi e i mandati di pagamento pei lavori di costruzione e per quelli di sistemazione e di manutenzione, la sorveglianza, le garanzie, i collaudi si seguono le pratiche e le formalità usate per i lavori governativi.

Art. 37.

- Per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali l'approvazione dei progetti dei lavori da parte dell'autorità competente ha il valore di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori stessi per tutti gli effetti di legge.

Art. 38.

- E' data facoltà ai consorzi di comprendere tra i mezzi da servire alla esecuzione dei lavori le prestazioni di opera.

L'onere di queste prestazioni è però limitato agli utenti, e verrà determinato in base alla interessenza rispettiva, nei modi stabiliti per il riparto dei contributi.

Art. 39.

- Oltre il caso contemplato nell'art. 19 quando la Commissione dei Lavori Pubblici e gli enti amministratori delle strade vicinali non compiano convenientemente le funzioni loro deferite dalla presente legge, dai regolamenti e dagli statuti consortili, queste saranno affidate dal Congresso ad un commissario perchè provveda entro il termine strettamente necessario.

Art. 40.

- La Commissione dei LL. PP. o l'incaricato governativo in ordine all'art. 10 vigila per la buona manutenzione delle strade vicinali e coopera alla retta applicazione della presente legge, anche con rapporti periodici e, ove occorra, con rapporti speciali alla autorità intorno alle condizioni delle strade vicinali costrutte o da costruire e ai provvedimenti opportuni per il progressivo miglioramento della viabilità.

Art. 41.

- La Reggenza, su proposta della Commissione dei lavori pubblici e su conforme parere del Congresso di Stato, è autorizzata ad emanare ordinanze e statuti consortili nei quali potranno essere precisate le norme per quanto riguarda:

- a) i criteri per fissare le quote di interessenza degli utenti di ciascuna strada;
- b) i criteri per i concorsi governativi;
- c) i criteri per fissare l'ammontare del compenso ai custodi di cui all'art. 29 e le attribuzioni inerenti.